

Prot. 892/2026

Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
PEC: commissione.accesso@mailbox.governo.it

Al Ministero dell'Interno
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Prefetto Antonio Cananà
PEC: responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it

e, quali Amministrazioni resistenti

Prefettura di Ferrara
Ufficio Territoriale del Governo
Alla c.a. del Prefetto pro tempore dott. Massimo Marchesiello
PEC: protocollo.prefe@pec.interno.it

Sezione Polizia Stradale di Ferrara
Alla c.a. del Dirigente pro tempore dott. Dario Virgili
PEC: dipps210.0200@pecps.poliziadistato.it

Compartimento Polizia Stradale Emilia-Romagna
Alla.c.a. del dirigente pro tempore
PEC: dipps210.0000@pecps.poliziadistato.it

e, per conoscenza e competenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
PEC: rpct@pec.governo.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità
PEC: uci@pec.governo.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Segretario Generale
PEC: usg@mailbox.governo.it

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro
PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
PEC: dipps001.0000@pecps.interno.it
PEC: dipps001.0210@pecps.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
PEC: dait.prot@pec.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Ispettorato Generale di Amministrazione
PEC: iga@pec.interno.it

Direzione centrale delle Specialità della Polizia di Stato
PEC: dipps012.0500@pecps.interno.it

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - PEC: dipps012.0500@pecps.interno.it

Oggetto: Ricorso e richiesta di riesame ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, avverso il diniego espresso, il riscontro parziale e il mancato completo accesso agli atti richiesti da Altvelox con istanza del 9 giugno 2026, relativa ai dispositivi di rilevamento della velocità nel Comune di Ferrara, ai decreti prefettizi, agli atti istruttori, ai pareri tecnici, agli atti di approvazione o omologazione, alla taratura, alla gestione, ai proventi e alla rendicontazione delle sanzioni ex art. 142 Codice della strada.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, [REDACTED] in proprio e nelle qualità di Presidente pro tempore di ALTVELOX, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, iscritta alla Agenzia delle Entrate con numero 35 serie 3, C.F. 93064060259, iscrizione Agenzia delle Entrate n. 35 serie 3, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, domicilio digitale presso la PEC altvelox@legalmail.it, formula il presente

ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e dell'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006.

Il presente atto è rivolto alla Commissione per la parte relativa all'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Per la parte eventualmente qualificabile come accesso civico generalizzato, già espressamente proposta nell'istanza originaria ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, esso viene trasmesso anche ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle amministrazioni interessate, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

La trasmissione all'Ufficio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle ulteriori cariche istituzionali non modifica il riparto delle competenze decisorie. Essa è effettuata per conoscenza istituzionale, per la rilevanza sistemica della vicenda e per l'esigenza che venga assicurata una gestione coerente delle istanze di accesso riferite a procedimenti prefettizi, dispositivi elettronici di accertamento, atti istruttori di Polizia Stradale e documentazione tecnica posta a fondamento dell'esercizio del potere sanzionatorio.

Premessa sulla legittimazione di Altvelox

Altvelox è ente no profit operante su base nazionale per la tutela degli utenti della strada, la verifica della legalità dell'azione amministrativa, la trasparenza dei procedimenti pubblici connessi alla circolazione stradale, agli accertamenti elettronici delle violazioni, alla sicurezza della circolazione, alla regolarità degli strumenti automatici e semiautomatici di rilevamento e alla corretta destinazione dei proventi sanzionatori.

L'istanza di accesso non è stata proposta per finalità esplorative, né per esercitare un controllo indistinto sull'attività amministrativa. Essa riguarda documenti determinati o comunque determinabili, già formati o detenuti dalle amministrazioni destinatarie, direttamente collegati all'utilizzo di dispositivi di rilevamento della velocità, ai decreti

prefettizi ex art. 4 del decreto-legge n. 121/2002, convertito dalla legge n. 168/2002, agli atti istruttori, ai pareri tecnici, alla verifica del regime di approvazione od omologazione, alla taratura, alla gestione dei verbali, ai proventi derivanti da violazioni dell'art. 142 Codice della strada e alla loro rendicontazione.

La legittimazione qualificata di Altvelox nella materia è stata già riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con decisioni n. 3.36 del 18 dicembre 2025 e n. 3.140 del 28 aprile 2026, relative ad analoghe vicende concernenti sicurezza stradale, controlli elettronici, autovelox, atti autorizzativi, documentazione tecnica e provvedimenti presupposti all'esercizio del potere sanzionatorio.

L'interesse azionato è concreto, attuale e differenziato, poiché la documentazione richiesta incide sulla posizione degli utenti della strada rappresentati dall'Associazione e consente di verificare la correttezza dell'attività amministrativa svolta mediante strumenti elettronici che producono effetti sanzionatori, patrimoniali e, in taluni casi, anche sulla patente di guida.

L'istanza del 9 giugno 2026

In data 9 giugno 2026 Altvelox trasmetteva al Comune di Ferrara, alla Prefettura di Ferrara e alla Sezione Polizia Stradale di Ferrara formale istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

L'istanza aveva ad oggetto i proventi derivanti da violazioni dell'art. 142 Codice della strada nel Comune di Ferrara, i dispositivi di rilevamento della velocità utilizzati, gli atti di omologazione o approvazione, gli atti di installazione, gestione e rendicontazione, nonché gli atti prefettizi e tecnici presupposti.

La richiesta distingueva espressamente le categorie documentali riferibili al Comune, alla Prefettura e alla Sezione Polizia Stradale.

Al Comune di Ferrara e al Comando di Polizia Locale venivano richiesti, tra gli altri, l'elenco dei dispositivi utilizzati negli anni 2024, 2025 e 2026, i decreti di omologazione o approvazione, gli atti inseriti o caricati sul portale MIT, i contratti di acquisto, noleggio, gestione e manutenzione, i verbali di installazione e verifica, i certificati di taratura, le ordinanze sui limiti di velocità, i report sui verbali elevati, gli atti contabili e le rendicontazioni relative ai proventi.

Alla Prefettura di Ferrara venivano richiesti i decreti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 121/2002, gli atti istruttori posti a fondamento dei decreti, le richieste del Comune, i pareri della Polizia Stradale, le relazioni tecniche, i dati di incidentalità, i dati di traffico, le valutazioni sulla conformazione della strada, le valutazioni sull'impossibilità o pericolosità della contestazione immediata, la classificazione delle strade e le comunicazioni intercorse tra Prefettura, Comune, Polizia Locale e Polizia Stradale.

Alla Sezione Polizia Stradale di Ferrara venivano richiesti i pareri, i sopralluoghi, le relazioni, le comunicazioni e le valutazioni tecniche rese alla Prefettura o al Comune ai fini dell'adozione dei decreti prefettizi, nonché gli atti riguardanti le postazioni di via Canapa, via Caretti e via Calzolari, compresi i dati di incidentalità, i flussi di traffico, le caratteristiche stradali, le condizioni di sicurezza e la possibilità o meno di contestazione immediata.

Il primo riscontro della Sezione Polizia Stradale di Ferrara

Con nota del 18 giugno 2026 la Sezione Polizia Stradale di Ferrara dichiarava di non avere contezza sull'utilizzo dei proventi derivanti dalle violazioni dell'art. 142 Codice della strada del Comune di Ferrara.

Tale affermazione non rispondeva alle specifiche richieste rivolte alla Sezione, poiché Altvelox non aveva chiesto alla Polizia Stradale di rendicontare i proventi comunali, ma di trasmettere i documenti tecnici e istruttori formati o resi nell'ambito dei procedimenti di individuazione e autorizzazione dei tratti stradali.

Nella medesima nota la Sezione riconosceva tuttavia che, nel tempo, le erano stati richiesti pareri tecnici sul posizionamento dei dispositivi, espressi sia oralmente durante conferenze di servizi, sia in forma scritta. La Sezione aggiungeva che tali pareri sarebbero confluiti nell'istruttoria di installazione dei dispositivi e sarebbero in possesso delle altre amministrazioni destinatarie dell'istanza.

La risposta assumeva, quindi, contenuto sostanzialmente negativo. Non veniva trasmesso alcun documento, non venivano indicati gli estremi dei pareri scritti, non venivano richiamati i verbali delle conferenze nelle quali sarebbero stati resi i pareri orali, non veniva specificato quali atti fossero detenuti dalla Sezione e quali fossero eventualmente detenuti da altri uffici.

La diffida del 19 giugno 2026 e la conferma del diniego

In data 19 giugno 2026 Altvelox contestava formalmente il riscontro della Sezione Polizia Stradale di Ferrara, evidenziando che la natura endoprocedimentale degli atti non costituisce causa di esclusione dall'accesso.

L'art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241/1990 ricomprende nella nozione di documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

La Sezione Polizia Stradale, con ulteriore nota del 19 giugno 2026, confermava quanto già comunicato in precedenza e invitava l'Associazione a rivolgere l'istanza all'amministrazione responsabile dell'istruttoria e al relativo responsabile del procedimento.

Anche tale secondo riscontro non indicava gli atti detenuti, non dichiarava puntualmente l'inesistenza o la mancata detenzione dei documenti, non individuava gli estremi dei pareri scritti e non forniva alcuna motivazione specifica idonea a giustificare la mancata ostensione.

Il riscontro della Prefettura di Ferrara

Con successiva comunicazione ricevuta da Altvelox, la Prefettura di Ferrara trasmetteva alcuni atti, indicati come “atti di interesse”, e in particolare:

- a) il decreto prefettizio prot. n. 17158 del 9 marzo 2023, di integrazione dei tratti stradali nei quali è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni degli artt. 142 e 148 Codice della strada;
- b) il decreto prefettizio di ricognizione e conferma prot. n. 39546 del 16 giugno 2025;
- c) il parere tecnico della Polizia Stradale di Ferrara relativamente a via Canapa, via Caretti e via Calzolari, acquisito al prot. n. 28878 del 2 maggio 2025;
- d) la lettera prot. n. 29990 del 7 maggio 2025, con cui la Prefettura chiedeva agli organi di Polizia Locale i dati relativi al regime di approvazione e omologazione dei dispositivi utilizzati per il controllo da remoto delle violazioni dei limiti di velocità;
- e) la risposta del Comune di Ferrara del 12 maggio 2025.

La Prefettura precisava inoltre che l'istanza e la relazione tecnica del Comune di Ferrara, con successive integrazioni e allegati, sarebbero già state trasmesse ad Altvelox con nota prefettizia prot. n. 13959 del 1° marzo 2024, e che il verbale della Conferenza Provinciale Permanente, Osservatorio per il monitoraggio dell'incidentalità, sarebbe già stato trasmesso con prefettizia n. 66668 del 22 ottobre 2025.

Tale riscontro, pur avendo consentito l'acquisizione di alcuni atti, resta parziale e non soddisfa integralmente l'istanza del 9 giugno 2026.

In particolare, il mero richiamo a precedenti trasmissioni non consente di ritenere integralmente definito l'accesso, ove l'amministrazione non specifichi esattamente quali documenti siano stati già trasmessi, con quale contenuto, con quali allegati, in relazione a

quali tratti, e se tali documenti coincidano effettivamente con tutte le categorie richieste nell'istanza del 9 giugno 2026.

L'ostensione parziale e l'oscuramento del parere tecnico

Il parere della Sezione Polizia Stradale di Ferrara del 29 aprile 2025, acquisito dalla Prefettura al prot. n. 28878 del 2 maggio 2025, risulta trasmesso in copia ampiamente oscurata.

Nella parte leggibile, la Sezione riferisce di avere effettuato sopralluoghi finalizzati alla conferma o al nuovo inserimento dei tratti stradali nel decreto prefettizio. La stessa relazione precisa che il parere formulato non si fonda unicamente sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'attuale normativa, ma contiene anche una valutazione soggettiva, orientata alla riduzione del fenomeno infortunistico.

Proprio per tale ragione, l'oscuramento delle parti relative ai singoli tratti impedisce di conoscere quali dati oggettivi siano stati effettivamente considerati, quali sopralluoghi siano stati svolti, quali caratteristiche stradali siano state rilevate, quali elementi abbiano giustificato la contestazione differita e quale collegamento sia stato istituito tra i presupposti normativi e ciascuna strada.

L'eventuale presenza di dati personali o informazioni non pertinenti non giustifica un oscuramento esteso e indifferenziato di dati tecnici, valutazioni stradali, elementi statistici, caratteristiche infrastrutturali, risultanze di sopralluogo o motivazioni amministrative. In tali ipotesi l'amministrazione avrebbe dovuto applicare il principio di accesso parziale, oscurando soltanto i dati effettivamente non ostensibili e motivando in modo puntuale le ragioni della limitazione.

Profili di illegittimità del diniego e del riscontro parziale

Il diniego sostanziale opposto dalla Sezione Polizia Stradale di Ferrara e il riscontro parziale della Prefettura risultano censurabili sotto distinti profili.

- La qualificazione degli atti come endoprocedimentali non costituisce causa legale di esclusione dall'accesso. Gli atti istruttori, i pareri, i sopralluoghi, le relazioni e le valutazioni tecniche concorrono alla formazione dei decreti prefettizi che consentono l'utilizzo di dispositivi di rilevamento a distanza della velocità senza contestazione immediata. Essi incidono dunque sull'esercizio di un potere pubblico sanzionatorio e riguardano attività di evidente interesse pubblico.
- La Sezione Polizia Stradale non poteva limitarsi a rinviare genericamente l'Associazione ad altra amministrazione, dopo avere ammesso l'esistenza di pareri tecnici scritti e orali. Se tali atti sono stati formati, trasmessi o acquisiti dalla Sezione, essi devono risultare tracciabili nei sistemi di protocollo, negli archivi o nei fascicoli dell'ufficio. Qualora non siano più detenuti, l'amministrazione deve dichiararlo in modo espresso e puntuale, indicando le ricerche svolte e, se conosciuta, l'amministrazione presso cui gli atti risultano reperibili.
- Il richiamo della Prefettura a precedenti trasmissioni del 2024 e del 2025 non sostituisce un riscontro puntuale all'istanza del 9 giugno 2026. L'istanza ha chiesto documenti specifici e aggiornati, anche con riferimento al decreto prefettizio di ricognizione e conferma del 16 giugno 2025 e alla verifica dei presupposti previsti dal D.M. 11 aprile 2024. Non può ritenersi sufficiente il rinvio generico ad atti trasmessi in precedenti procedimenti, senza una verifica di completezza rispetto alle categorie documentali nuovamente richieste.
- Non risultano trasmessi o comunque puntualmente individuati i dati istruttori relativi all'incidentalità, ai flussi di traffico, alle velocità operative, alle caratteristiche strutturali e plano-altimetriche, alla possibilità o difficoltà della contestazione immediata e al collegamento tra ciascun tratto stradale e la specifica condizione prevista dalla normativa applicabile.

- La documentazione trasmessa sul regime di approvazione e omologazione conferma l'esistenza di una ricognizione avviata dalla Prefettura il 7 maggio 2025 su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il riscontro del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi del 12 maggio 2025 indica dispositivi in possesso di approvazione ministeriale, ma non attesta, nella parte trasmessa, l'esistenza di specifici decreti di omologazione riferiti ai dispositivi indicati. Anche sotto tale profilo permane l'interesse all'ostensione degli atti richiesti, poiché la questione incide direttamente sulla verifica della regolarità degli accertamenti ex art. 142 Codice della strada.

Documenti ancora non compiutamente ostesi o non chiariti

Alla luce dei riscontri ricevuti, risultano ancora non compiutamente ostesi, o comunque non adeguatamente chiariti, i seguenti documenti e dati:

1. i pareri, i sopralluoghi, le relazioni e le valutazioni tecniche formati dalla Sezione Polizia Stradale di Ferrara ai fini dell'adozione dei decreti prefettizi;
2. gli estremi di protocollo dei pareri scritti richiamati dalla stessa Sezione Polizia Stradale;
3. i verbali o gli estratti delle conferenze di servizi nelle quali sarebbero stati resi pareri orali dalla Polizia Stradale;
4. le parti oscurate del parere della Polizia Stradale del 29 aprile 2025, limitatamente ai tratti di via Canapa, via Caretti, via dei Calzolari e, ove pertinente, via Lavezzola;
5. le schede di sopralluogo, le relazioni tecniche e gli allegati utilizzati per la verifica dei singoli tratti;
6. i prospetti sull'incidentalità e sulle cause dei sinistri, con dati aggregati o comunque anonimizzati;
7. le rilevazioni dei flussi di traffico e delle velocità operative eventualmente utilizzate;
8. le valutazioni tecniche sull'impossibilità o particolare difficoltà della contestazione immediata;

9. gli atti comunali e prefettizi che collegano ciascun tratto stradale alla specifica condizione normativa ritenuta sussistente;
10. gli atti completi relativi alla ricognizione su approvazione e omologazione dei dispositivi, compresi gli eventuali allegati alla risposta del Comune di Ferrara;
11. gli atti relativi ai dispositivi effettivamente utilizzati nel Comune di Ferrara, con indicazione di marca, modello, versione, matricola, postazione, decreto di approvazione od omologazione, taratura e verifica funzionale;
12. gli atti contabili e di rendicontazione richiesti in relazione ai proventi derivanti dalle violazioni dell'art. 142 Codice della strada, per quanto detenuti dalle amministrazioni competenti.

Sulla necessità di decisione della Commissione

La vicenda non riguarda una richiesta generica di informazioni, ma l'accesso a documenti amministrativi che costituiscono presupposto o elemento istruttorio di provvedimenti pubblici destinati a incidere su una vasta platea di utenti della strada.

Gli atti richiesti attengono alla sicurezza della circolazione, alla legittimità dell'accertamento elettronico delle violazioni, alla possibilità di utilizzare dispositivi di rilevamento a distanza, alla verifica del regime di approvazione o omologazione delle apparecchiature, alla taratura, alla gestione dei verbali e alla destinazione di entrate pubbliche vincolate.

In tale contesto, l'accesso documentale non può essere svuotato mediante risposte meramente apparenti, rinvii ad altre amministrazioni, qualificazioni generiche degli atti come endoprocedimentali o oscuramenti non motivati.

L'amministrazione conserva naturalmente il potere di oscurare dati personali non necessari, di proteggere eventuali informazioni effettivamente sottratte all'accesso e di dichiarare l'inesistenza o la mancata detenzione di specifici documenti. Tuttavia, tali limitazioni devono essere motivate in modo espresso, puntuale e riferito ai singoli documenti, non potendo essere sostituite da formule generiche.

Richieste alla Commissione

Tutto ciò premesso, Altvelox chiede alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di voler accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

- a) accertare l'illegittimità o comunque l'inadeguatezza del diniego sostanziale opposto dalla Sezione Polizia Stradale di Ferrara con le note del 18 e del 19 giugno 2026;
- b) accertare la parzialità del riscontro reso dalla Prefettura di Ferrara, nella parte in cui non risulta avere dato integrale ostensione agli atti istruttori richiesti con istanza del 9 giugno 2026;
- c) invitare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a consentire l'accesso e a trasmettere copia integrale o parziale, con eventuali oscuramenti puntuali e motivati, dei documenti richiesti;
- d) disporre o comunque richiedere che la Sezione Polizia Stradale di Ferrara indichi gli estremi di protocollo dei pareri scritti e degli atti tecnici formati, trasmessi o ricevuti in relazione ai tratti stradali oggetto dell'istanza;
- e) disporre o comunque richiedere che la Prefettura di Ferrara trasmetta gli atti istruttori posti a fondamento dei decreti prefettizi, compresi pareri, verbali, relazioni tecniche, dati di incidentalità, dati di traffico, valutazioni sulla contestazione immediata e documentazione relativa alla ricognizione del 2025;
- f) disporre o comunque richiedere che, ove taluni documenti non siano detenuti, venga resa dichiarazione formale di inesistenza o mancata detenzione, con indicazione delle ricerche effettuate e dell'eventuale amministrazione detentrici;
- g) disporre o comunque richiedere che gli eventuali oscuramenti siano limitati ai soli dati effettivamente non ostensibili e siano accompagnati da motivazione specifica;
- h) adottare ogni ulteriore determinazione ritenuta opportuna ai fini della piena tutela del diritto di accesso documentale.

Per la parte relativa all'accesso civico generalizzato, Altvelox chiede ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza competenti di voler riesaminare i riscontri

resi, verificando se la mancata ostensione integrale sia compatibile con l'art. 5, comma 2, e con l'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, tenendo conto della possibilità di oscuramento selettivo e dell'evidente interesse pubblico alla conoscibilità degli atti relativi all'esercizio di poteri sanzionatori, alla sicurezza stradale e alla gestione di proventi vincolati.

Conclusioni, trasmissione al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e richiesta di intervento degli organi istituzionali competenti

Il presente atto viene trasmesso, per conoscenza istituzionale, anche all'Ufficio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché sia portata all'attenzione della struttura apicale della Presidenza una situazione che Altvelox ha già rappresentato con precedenti istanze, ricorsi, segnalazioni ed esposti, e che non può più essere letta come vicenda isolata riferita alla sola Prefettura di Ferrara o alla sola Sezione Polizia Stradale territorialmente coinvolta.

La vicenda in esame si inserisce infatti in un quadro nazionale più ampio, già formalmente descritto dall'Associazione con atti pregressi, nel quale si registra, con carattere ricorrente, la mancata ostensione, l'ostensione parziale, il rinvio generico ad altri uffici o l'adozione di riscontri meramente confermativi da parte di Prefetture, Sezioni della Polizia Stradale e altri uffici dell'Amministrazione dell'Interno, in relazione a documenti concernenti decreti prefettizi ex art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, pareri tecnici, dati di incidentalità, atti istruttori, relazioni su traffico e sicurezza, verifiche su approvazione od omologazione, tarature, postazioni di controllo e presupposti amministrativi degli accertamenti automatizzati.

Altvelox ha già rappresentato, anche alle Procure competenti, le omissioni e le criticità riscontrate nella gestione delle istanze di accesso e dei riesami rivolti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'Interno, con particolare riferimento alla mancata adozione, secondo quanto risulta dagli atti dell'Associazione, di provvedimenti di riesame fondati su autonoma istruttoria, sulla verifica effettiva dei

documenti richiesti, sulla distinzione tra documenti detenuti e non detenuti, sulla valutazione dell'accesso parziale e sull'eventuale oscuramento selettivo dei soli dati non ostensibili.

Tali segnalazioni all'Autorità giudiziaria non vengono qui richiamate per anticipare giudizi di responsabilità, che appartengono esclusivamente agli organi competenti, ma per rappresentare la serietà istituzionale della vicenda e la sua reiterazione in più procedimenti. Il punto non è attribuire etichette personali a funzionari o uffici, ma evidenziare una dinamica amministrativa oggettiva: il cittadino, o l'associazione che agisce a tutela degli utenti della strada, chiede documenti determinati; l'amministrazione risponde in modo parziale, rinvia ad altro ufficio, qualifica genericamente gli atti come endoprocedimentali o richiama precedenti trasmissioni senza dimostrare la piena coincidenza tra quanto già inviato e quanto nuovamente richiesto.

In questo contesto, la funzione del RPCT non può ridursi alla mera presa d'atto delle giustificazioni rese dagli uffici destinatari delle istanze, né alla conferma sostanziale dei dinieghi o dei riscontri parziali. Il riesame previsto dall'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, richiede una valutazione effettiva, autonoma e documentata, finalizzata a verificare se l'accesso sia stato correttamente negato, differito o limitato, se siano applicabili i limiti di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto, se sia possibile l'ostensione parziale e se l'amministrazione abbia realmente assolto l'onere di indicare i documenti detenuti, quelli non detenuti, quelli inesistenti e quelli eventualmente sottratti all'accesso per ragioni specifiche.

La trasmissione al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri non intende attribuire a tale Ufficio competenze decisorie proprie della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, né interferire con le attribuzioni dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza o dell'Autorità giudiziaria. Essa è effettuata affinché gli organi istituzionali di vertice abbiano conoscenza formale di una criticità che, per frequenza, estensione territoriale e oggetto, investe il corretto funzionamento del sistema di trasparenza amministrativa in una materia di rilevante

impatto pubblico: l'utilizzo di dispositivi elettronici di accertamento, l'adozione di decreti prefettizi, la formazione di entrate sanzionatorie e la tutela degli utenti della strada.

Per tali ragioni, Altvelox chiede che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi valuti il presente ricorso anche alla luce del contesto nazionale già rappresentato dall'Associazione, e che gli organi istituzionali in indirizzo, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni, vogliano acquisire, verificare e valutare la documentazione allegata e gli atti pregressi già trasmessi, promuovendo ogni iniziativa consentita dall'ordinamento per assicurare che Prefetture, articolazioni della Polizia Stradale e uffici ministeriali competenti forniscano riscontri effettivi, motivati e completi alle istanze di accesso.

Si chiede, in particolare, che venga richiamata la necessità di evitare prassi amministrative consistenti in dinieghi impliciti, risposte meramente apparenti, rinvii generici ad altre amministrazioni, oscuramenti non motivati, mancata indicazione degli estremi di protocollo degli atti tecnici, mancata distinzione tra documenti esistenti e documenti non detenuti, nonché mancata verifica dell'accesso parziale. La trasparenza amministrativa, in questa materia, non rappresenta un favore dell'amministrazione al cittadino, ma una condizione minima di controllabilità dell'esercizio del potere pubblico.

Altvelox insiste quindi per l'accoglimento del presente ricorso, per l'ostensione integrale o, ove necessario, parziale e motivatamente oscurata dei documenti richiesti, e per l'adozione di una determinazione che richiami le amministrazioni interessate al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e dai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e responsabilità amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Resta ferma, per la parte già oggetto di segnalazione alle Autorità competenti, ogni valutazione in ordine alle omissioni amministrative riscontrate nei procedimenti di accesso e di riesame, comprese quelle riferite al RPCT del Ministero dell'Interno, con riserva di produrre ulteriori atti, documenti e riscontri nelle sedi amministrative, contabili, di vigilanza e giudiziarie competenti.

Allegati

1. Istanza di accesso documentale e civico generalizzato del 9 giugno 2026.
2. Nota della Sezione Polizia Stradale di Ferrara del 18 giugno 2026.
3. Contestazione e diffida Altvelox del 19 giugno 2026.
4. Nota della Sezione Polizia Stradale di Ferrara del 19 giugno 2026.
5. Riscontro della Prefettura di Ferrara all'istanza del 9 giugno 2026.
6. Decreto prefettizio prot. n. 17158 del 9 marzo 2023.
7. Lettera di trasmissione del decreto prefettizio prot. n. 17158 del 9 marzo 2023.
8. Decreto prefettizio prot. interno n. 0039546 del 16 giugno 2025.
9. Parere tecnico della Sezione Polizia Stradale di Ferrara acquisito al prot. n. 28878 del 2 maggio 2025.
10. Nota prefettizia prot. n. 29990 del 7 maggio 2025.
11. Riscontro del Corpo Polizia Locale Terre Estensi del 12 maggio 2025.
12. Richiesta circoscritta di chiarimenti istruttori e accesso documentale trasmessa da Altvelox alla Prefettura di Ferrara.
13. Documento di identità del richiedente.
14. Statuto Altvelox.
15. Modulo per ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
16. Modulo trasmissione ai controinteressati.

Con osservanza.

Roma, 7 luglio 2026

Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
Il Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini

